

EU:C:2018:643, C-96/16 E 94/17

7 AGOSTO 2018

TUTELA DEI CONSUMATORI- CLAUSOLE SUL CALCOLO DEGLI INTERESSI MORATORI- VESSATORIETÀ.

Cessione di credito – Contratto di mutuo concluso con un consumatore – Criteri di valutazione del carattere abusivo di una clausola di tale contratto che fissa il tasso degli interessi moratori – Conseguenze di tale carattere.

La direttiva 93/13/CEE (clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori) è inapplicabile ad una pratica messa in atto da un professionista consistente nel cedere o nell'acquistare un credito detenuto nei confronti di un consumatore, senza che la possibilità di una cessione siffatta sia prevista dal contratto di mutuo concluso con tale consumatore, senza che quest'ultimo sia stato previamente informato di detta cessione o abbia prestato il proprio consenso alla stessa, e senza che al predetto consumatore venga offerta la possibilità di riscattare il proprio debito e dunque di estinguerlo, rimborsando al cessionario il prezzo che questi ha versato a titolo della suddetta cessione, maggiorato dei costi, degli interessi e delle spese applicabili. Non è applicabile alle norme interne che disciplinano tale possibilità di riscatto e regolamentino il subentro del cessionario al cedente nei procedimenti in corso. Deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una giurisprudenza nazionale, come quella del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) in discussione nei procedimenti principali, in virtù della quale una clausola non negoziata di un contratto di mutuo concluso con un consumatore, che fissa il tasso degli interessi moratori applicabile, è abusiva in quanto impone al consumatore in ritardo nei pagamenti un indennizzo di importo sproporzionatamente elevato, qualora tale tasso superi di oltre due punti percentuali quello degli interessi corrispettivi previsto da detto contratto con la conseguente soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto.

I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU:C:2016, 987, 980 e 2015:21 nelle rassegne del 23/12/16 e 23/1/15.